

S.P.A.

<i>Csm</i>	Roma	10/06/2026
	Protocollo	P 10830/2026



a.mi



Consiglio Superiore della Magistratura

Ill.mo Sig. Presidente
della Corte d'Appello di
TRIESTE

Ill.mo Sig. Presidente
del Tribunale di
PORDENONE

Ill.mo Sig. Presidente
del Tribunale di
GORIZIA

OGGETTO: Pratica num. 160/IC/2026 - Dott. Alessandro SCIFO, Giudice del Tribunale di Pordenone, e dott. Francesco SCIFO, Giudice del Tribunale di Gorizia: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 19 O.G. in relazione al loro rapporto di parentela.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 3 giugno 2026, ha adottato la seguente delibera:

“Il Consiglio superiore della magistratura,

- rilevato che il dott. Alessandro SCIFO, giudice del Tribunale di Pordenone, e il dott. Francesco SCIFO, giudice del Tribunale di Gorizia, con dichiarazioni rese il 23 febbraio 2026 ai sensi della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod., in tema di potenziale incompatibilità ex art. 19 O.G., hanno comunicato di essere fratelli;

- atteso che i dirigenti dei rispettivi uffici hanno comunicato di ritenere insussistenti situazioni di incompatibilità;

- considerato che il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Trieste, nella seduta del 18 marzo 2026, ha espresso, all'unanimità, parere di insussistenza di situazioni di incompatibilità;

- letto l'art. 19, commi 1 e 2, del R.D. 12/1941, così come modificato dalla L. 71/2022, secondo cui

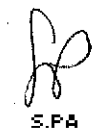
“I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

La ricorrenza dell'incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. (...)” ;

- rilevato che, nel caso di specie, i suddetti magistrati non prestano servizio presso la stessa Corte, lo stesso Tribunale o lo stesso ufficio giudiziario;

- considerato, inoltre, che gli uffici ove prestano servizio i magistrati interessati si trovano presso diverse sedi giudiziarie, donde l'inconfigurabilità dell'ipotesi normativamente prevista in relazione ad

“uffici diversi della medesima sede” ;


S.P.A

Csm	Roma	10/06/2026
	Protocollo	P 10830/2026


a.mi

- ritenuto che, ad ogni buon conto, pur trattandosi di uffici afferenti al medesimo distretto, è possibile escludere in radice qualsivoglia profilo di interferenza tra i due magistrati, non risultando in atti alcuna evidenza di segno contrario;
- ritenuta, pertanto, l'insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 19 O.G. e successive modifiche, fermo restando l'obbligo per i magistrati di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);
- ritenuto che la pratica debba dunque essere allo stato archiviata,

delibera

l'archiviazione della pratica” .

I Dirigenti degli Uffici sono pregati di darne comunicazione ai magistrati, nonché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati, ai sensi del punto 50-bis della Circolare P.-12940/2007, così come novellata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 3/4/2024.

 **SEGRETARIO GENERALE**
Roberto Mucci

